

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell'elenco dei **GIUDICI POPOLARI.**

Il sottoscritto/a
nato a il
tel. cell. fax
cittadino italiano, di buona condotta morale ed in godimento dei diritti civili e politici, di
professione, residente in codesto Comune,
Via, N., in possesso del titolo di studio di
..... conseguito nell'anno presso
....., con sede in,
ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge 10 aprile 1951, n.
287, e successive modificazioni ed integrazioni per la iscrizione nell'elenco dei Giudici
Popolari:

per le CORTI DI ASSISE

per le CORTI DI ASSISE E DI APPELLO

c h i e d e

la iscrizione in tali elenchi.

Allega copia del seguente documento di riconoscimento

.....
(la copia del documento va allegata nel caso in cui la domanda non venga presentata direttamente allo sportello dell'Ufficio Elettorale)

Colle Umberto,

IL RICHIEDENTE

.....

Legge 10 aprile 1951, n. 287.

Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise -
I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello
I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti
dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di
scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 - Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.

RISERVATO ALLA COMMISSIONE

Si dispone l'iscrizione della persona in argomento nell'elenco
comunale permanente dei Giudici Popolari:

della Corte di Assise

della Corte di Assise di Appello

Seduta del
Il Segretario Il Presidente

.....

25. Giudici popolari della sessione.

(..)

3. Il presidente fissa il giorno e l'ora per la presentazione davanti a sé in seduta pubblica di tutti i giudici estratti, (..) I giudici popolari estratti sono convocati anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica.

4. Nel giorno fissato il presidente dispensa i giudici popolari che ne fanno richiesta e risultano legittimamente impediti. (..)

26. Servizio dei giudici popolari, loro integrazione e sostituzione.

1. I giudici popolari chiamati a prestare servizio esercitano le loro funzioni in tutte le cause della sessione, salvo che esistano motivi di impedimento, di astensione o di ricusazione.

2. Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata o quando appare comunque opportuno, il presidente dispone che prestino servizio altri giudici popolari in qualità di aggiunti, in numero non superiore a dieci, affinché assistano al dibattimento e sostituiscano i giudici effettivi nel caso di eventuali assenze o impedimenti. Tale sostituzione non è più ammessa dopo la chiusura del dibattimento.

(..)

28. Operazioni finali.

Costituito definitivamente il collegio per la prima causa da trattare e compiute le formalità di apertura del dibattimento, tutti i giudici popolari presenti non destinati a formare il collegio vengono temporaneamente licenziati.

Quelli che prestano servizio esercitano le loro funzioni in tutte le cause della sessione, salvo che esistano motivi di impedimento, di astensione o di ricusazione.

(..)

29. Cause di dispensa dall'ufficio.

Sono dispensati dall'ufficio di giudice popolare per la durata della carica:

a) i Ministri e i Sottosegretari di Stato;

b) i membri del Parlamento;

c) i Commissari delle regioni;

d) i componenti gli organi delle regioni preveduti dall'art. 121 della *Costituzione* o gli organi corrispondenti preveduti dagli statuti regionali speciali;

e) i prefetti delle province.

30. (Giuramento).

1. Nell'assumere servizio i giudici popolari effettivi e i giudici popolari aggiunti prestano giuramento secondo la seguente **formula**: **Con la ferma volontà di compiere da persona d'onore tutto il mio dovere, cosciente della suprema importanza morale e civile dell'ufficio che la legge mi affida, giuro di ascoltare con diligenza e di esaminare con serenità prove e ragioni dell'accusa e della difesa, di formare il mio intimo convincimento giudicando con rettitudine ed imparzialità, e di tenere lontano dall'animo mio ogni sentimento di avversione e di favore, affinché la sentenza riesca quale la società deve attendersela: affermazione di verità e di giustizia. Giuro altresì di conservare il segreto.**

(..)

32. Esclusione dei giudici popolari dalle sessioni successive a quella nella quale hanno prestato servizio.

Coloro che hanno prestato servizio in una sessione d'assise non possono essere chiamati ad esercitare le loro funzioni nelle sessioni della rimanente parte del biennio.

(..)

34. Sanzioni per omessa presentazione.

Il giudice popolare che, chiamato a prestare servizio, non si presenta senza giustificato motivo, può essere condannato, con decreto motivato, dal presidente della Corte di assise o della Corte di assise di appello al pagamento di una somma da lire cinquemila a trentamila a favore della cassa delle ammende, e alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento cagionato dalla sua assenza, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dalla legge nel caso che il fatto da lui commesso costituisca reato.

Il decreto può essere revocato dallo stesso presidente qualora il condannato, entro quindici giorni dalla notificazione, dimostri di essersi trovato nella impossibilità di presentarsi.

35. Indebita manifestazione del convincimento.

Il giudice popolare, il quale prima che sia pronunciata la sentenza manifesta indebitamente il proprio convincimento sui fatti, che formano oggetto del procedimento, è escluso, previa contestazione, con decreto motivato del presidente, dal far parte del collegio, ed è condannato al pagamento di una somma da lire ventimila a cinquantamila a favore della cassa delle ammende, oltre alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dalla legge nel caso che il fatto da lui commesso costituisca reato.

Contro il decreto di condanna è ammessa opposizione, entro cinque giorni dalla notificazione, al presidente della Corte di appello (35), il quale provvede ugualmente con decreto. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento di esclusione.

36. Indennità dei giudici popolari.

1. Ai giudici popolari spetta una indennità di lire cinquantamila per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.

2. L'indennità prevista dal comma 1 è aumentata, per i giudici popolari che siano lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nel periodo in cui esercitano le loro funzioni, a lire centomila giornaliera per le prime cinquanta udienze; è aumentata a lire centodiecimila giornaliera per le successive cinquanta udienze ed a lire centoventimila per le udienze successive (36).

3. Ai giudici popolari che prestino servizio nelle corti di assise o nelle corti di assise di appello fuori della loro residenza spettano, in ogni caso e per intero, le indennità di soggiorno e il rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita rispettivamente per i giudici di tribunale o per i consiglieri di corte di appello.

4. Le stesse indennità sono dovute anche al giudice popolare citato e poi licenziato, purché sia comparso in tempo utile per prestare servizio.

5. Ai giudici popolari è corrisposta una indennità speciale di ammontare pari a quella prevista dall'art. 3, comma 1, della L. 19 febbraio 1981, n. 27, (pari a L. 4.400.000 annue) rapportata a ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.

6. Ai giudici popolari, chiamati a prestare servizio nella sessione della corte di assise o della corte di assise di appello a norma dell'art. 26, spetta una indennità per la loro disponibilità e reperibilità di lire ventimila per ogni giorno di durata della sessione in cui non svolgono l'effettivo esercizio della funzione giurisdizionale